

Paolo Settimelli

Da: "Paolo Settimelli" <p.settimelli@asatecno.it>
Data invio: lunedì 19 maggio 2008 11:44
Oggetto: SPECIALE Aggiornamento legislativo - T.U. SICUREZZA



SPECIALE - Testo Unico Sicurezza

Addio 626

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che ha per oggetto la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il decreto, che risponde alla recente delega contenuta nella Legge 123/07, è stato subito definito TESTO UNICO perché oltre a racchiudere praticamente tutta la normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, abroga le precedenti norme, compreso il D.Lgs. n.626/1994.

Sono numerose le novità introdotte.

Ecco una prima sintesi delle principali variazioni:

Lavoratori

Il concetto di lavoratore dipendente viene superato, pertanto la normativa sulla sicurezza e la salute sia applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, quali:

- ❖ soci lavoratori di società
- ❖ soci lavoratori delle cooperative,
- ❖ lavoratori dipendenti,
- ❖ lavoratori a progetto,
- ❖ co.co.co,
- ❖ associati in partecipazione,
- ❖ lavoratori interinali (somministrazione lavoro)
- ❖ lavoratori distaccati,
- ❖ lavoratori a domicilio,
- ❖ tirocinanti
- ❖ volontari
- ❖ stagisti,
- ❖ allievi di laboratori

Datore di lavoro

Chiarito meglio che il datore di lavoro può delegare alcune funzioni a dirigenti. Rimane in capo al datore di lavoro l'obbligo di nominare il RSPP e di valutare i rischi.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, e' ammessa a condizione:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Preposto

Viene finalmente data la definizione di preposto.

Il preposto deve ricevere adeguata formazione ed aggiornamento

Lavoratori autonomi e collaboratori di impresa familiare

Per questa nuova "categoria" di lavoratori (definiti dall'art 230-bis del codice civile) l' art 21 impone l'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi, l'utilizzo di D.P.I. e la formazione sui rischi specifici.

Datori di lavoro nominatisi RSPP

Dovranno seguire corsi di 16-48 ore e corsi di aggiornamento

RSPP

Abrogato l'obbligo di comunicazione del nominativo RSPP.

Possibile designare un RSPP di gruppo per più unità produttive

Medico Competente (MC)

Sufficiente 1 sopralluogo/anno del MC ai luoghi di lavoro.

Le visite mediche sono state portate tutte a periodicità annuale (escluse quelle per videoterminalisti che rimangono biennali o quinquennali)

Non sono più ammesse visite mediche preassuntive, ma solo preventive immediatamente dopo l'assunzione

Possibili visite mediche per accertare dipendenze da alcol o stupefacenti.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche d, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Tutte le aziende dovranno avere il RLS.

Se non viene eletto all'interno dell'azienda, verrà di fatto assegnato un RLS territoriale esterno con addebito all'azienda di una tariffa. .

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Devono essere valutati tutti i rischi, inclusi quelli da stress lavorativo, i rischi correlati al sesso, età, provenienza da altri Paesi

Valutazione da aggiornare entro il 30/07/08

Il DVR dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94:

- la data, i nominativi di RSPP, MC, RLS,
- i criteri di valutazione adottati,
- le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione
- l'individuazione delle mansioni che richiedono capacità professionali, esperienza, adeguata formazione

Autocertificazione di valutazione dei rischi

Le aziende fino a 10 lavoratori dopo il 30/06/2012 dovranno comunque elaborare il DVR secondo procedure standardizzate (decreto di prossima pubblicazione)

Valutazione campi elettromagnetici

Valutazione campi elettromagnetici prorogata al 30/04/2012

Valutazione radiazioni ottiche

Valutazione radiazioni ottiche **da concludere entro il 26/04/2010**

Informazione

L'informazione deve essere preceduta da una verifica della comprensione della lingua italiana

Formazione

La formazione deve essere preceduta da una verifica della comprensione della lingua italiana

Entro 12 mesi un decreto stabilirà durata e contenuti minimi della formazione.

Deve essere periodicamente ripetuta

Appalti

La valutazione di idoneità degli appaltatori non si dovrà limitare all'iscrizione alla CCIAA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze successivamente al 31/12/08 sarà esteso a tutti gli appalti, inclusi quelli antecedenti il 25/08/07.

Il DUVRI deve indicare i costi della sicurezza, pena la nullità del contratto

Videoterminali

La postazione di lavoro con PC portatili, quando utilizzati in postazione fissa, deve rispondere ai requisiti dei videoterminali

Attrezzature in concessione d'uso

Ammissa la concessione d'uso a condizione che il concedente dichiari la conformità dell'attrezzatura.

Divieto di concessione di attrezzature non conformi alle vigenti norme.

Cantieri

Sono state apportate alcune modifiche alla preesistente normativa

Denuncia infortuni

Scomparirà il registro infortuni

Ai soli fini statistici, dovranno essere comunicati all'INAIL anche gli infortuni superiori a 1 giorno. Non sono specificate modalità e termini per questa comunicazione,.

Sanzioni penali a carico del Datore di Lavoro

Sono state inasprite TUTTE le sanzioni a carico del datore di Lavoro

Le sanzioni sono quasi sempre ammende in alternativa all'arresto.

Le ammende, sono mediamente comprese tra 2.000 e 10.000 Euro ma in alcuni casi possono superare tale ammontare

Le sanzioni sono diventate penali anche per violazioni di adempimenti meramente formali.

Sanzioni amministrative a carico della società

Quanto previsto dal D.Lgs. N.231 del 2001 a proposito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni in caso di comportamento doloso e fraudolento, per effetto della viene esteso anche ai reati di lesioni colpose gravi, gravissime e in caso di morte connessi a violazioni delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro.

ciò comporta sanzioni fino a 1.500.000,00 Euro, possibile sospensione dell'attività o interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione (appalti) divieto di accesso a finanziamenti pubblici ed agevolazioni fino ad 1 anno.

Per maggiori indicazioni vedere il precedente "SPECIALE - Aggiornamento legislativo del 30 aprile 2008".

Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza

L'art. 30 del nuovo Testo Unico prevede che le Aziende, al fine di non incorrere i nelle sanzioni amministrative a carico delle società previste dal D.Lgs. N.231 del 2001 modificato dalla Legge N. 123/2007 debbano attuare un sistema di gestione idoneo deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti per le parti corrispondenti.

Abrogazioni

Sono stati abrogati praticamente tutti i provvedimenti antecedenti al nuovo D.Lgs. 81/2008, fra i quali ricordiamo i più importanti ovvero il DPR n. 547/55, il DPR n. 303/56, ad eccezione di un articolo, il D.Lgs. n. 626/94 ed il D.Lgs. n. 494/96, e a molti altri.

Asatecno S.r.l. è in grado assistere le aziende sia consulenza tecnica in materia di sicurezza che per la realizzazione di Sistemi di Gestione conformi ai modelli organizzativi previsti dal nuovo Testo Unico Sicurezza.